REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 novembre 2016, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività Consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie

nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia di Rovigo prot. n. prot. n. 39661 del 2 novembre 2016, acquisita al prot. Cdc n. 8538 del 2 novembre 2016;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 56/2016 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

La Provincia di Rovigo, dopo aver premesso che l'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 ha previsto, in analogia con quanto stabilito dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, che "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,*

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente", formula una richiesta di parere volta a conoscere se la riduzione contemplata dal citato art. 1 comma 236 trovi o meno applicazione rispetto alla cessazione del Dirigente a tempo determinato dell'Ente medesimo, assunto a seguito di selezione pubblica ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. Nella richiesta di parere, il Presidente segnala che il trattamento economico accessorio relativo a detta assunzione era stato finanziato con il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti dell'Ente.

DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Quest'ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle "forme di collaborazione" tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di

assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l'esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l'altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità).

Con riferimento al profilo dell'ammissibilità soggettiva della richiesta sopra formulata, l'art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, "di norma per il tramite del consiglio delle Autonomie locali", ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

La medesima facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente,

deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.

La mancata formulazione delle richieste provenienti da Comuni, Province e Città metropolitane per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, secondo il consolidato orientamento della Sezione, non impedisce l'ammissibilità delle stesse, in attesa dell'entrata in funzione del predetto organo.

Nella fattispecie il parere è stato formulato dal Presidente della Provincia ed è pertanto ammissibile dal punto vista soggettivo.

Quanto al profilo oggettivo dell'ammissibilità, la facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica.

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti l'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,

con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

Alla luce delle su richiamate considerazioni la richiesta di parere in esame potrebbe ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.

2. Venendo al merito della richiesta di parere avanzata dalla

Provincia di Rovigo, con l'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) viene riproposta quasi pedissequamente la struttura dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, che prevedeva il 2010 come annualità di riferimento non superabile.

La norma di che trattasi stabilisce che "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*".

Dal canto suo ,l'art. 9 comma 2 bis prevedeva che "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Questa Sezione di controllo (delibera n. 717/2012 e ancor prima, delibere n. 154/2011/PAR n. 172/2010/PAR, n. 270/2011/PAR, n. 285/2011/PAR, n. 437/2012/PAR, n. 513/2012/PAR, n. 583/2012/PAR) si era più volte pronunciata con numerose delibere sull'interpretazione delle misure di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio di cui al comma 2 bis. In particolare, la Sezione si era soffermata sulla tematica della riduzione del fondo in relazione alla avvenuta cessazione dei dipendenti, anche di quelli di livello dirigenziale a tempo determinato, non sostituibili a causa di limiti assunzionali e di spesa complessiva, ribadendo l'esistenza, in generale, di vincoli più stringenti in materia di spesa del personale, con riferimento sia alle risorse variabili sia a quelle fisse: sul punto, seppur con riferimento alla precedente normativa ovvero il D.L. 78/2010, il Collegio aveva evidenziato che "*la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità sia quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma*

rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato" (delibera n. 154/2011/PAR).

Nella fattispecie, la Sezione aveva ritenuto "*pertanto, che le disposizioni di cui alla norma in questione vadano lette alla luce di questa linea interpretativa.*

Del resto, anche da una lettura testuale della norma risulta l'intenzione del legislatore è quella di stabilire un tetto al trattamento accessorio "complessivo" di ciascun ente, che non deve essere superiore all'importo corrispondente del 2010. La norma, infatti, si preoccupa di contingentare e ridurre l'ammontare destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, senza fare espresso riferimento al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa.

La Sezione ricorda inoltre che, al fine del rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 2 bis, vanno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato (art.10 del CCLN del 31 marzo 1999), indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio dell'ente).

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il blocco in argomento si estende sia alle risorse stabili sia a quelle variabili che le amministrazioni locali, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, possono destinare ad integrare la parte stabile del trattamento economico accessorio. Tuttavia, va tenuto presente che, anche in questo caso, le maggiori somme potranno essere

disponibili solo dopo che sono state osservate tutte le altre disposizioni previste dal legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica cui è sottoposto il singolo ente. Ci si riferisce al rispetto del patto di stabilità, al rispetto delle norme di contenimento della spesa per il personale ed anche al rispetto di analoghi "strumenti di controllo della spesa…".

Solo dopo che è stato verificato il rispetto di tutte queste condizioni, è possibile procedere ad un incremento della parte variabile del fondo con quelle integrazioni discrezionali eccezionali, individuate nella deliberazione delle Sezioni Riunite n.51/CONTR/2011 e nelle recenti deliberazioni di questa Sezione nn. 285/2011/PAR, 325/2012/PAR e 437/2012/PAR. (…)

Il Collegio richiama poi quanto previsto dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato dove, con riferimento alla dirigenza, viene indicato che la riduzione da operare sul fondo, in proporzione alla riduzione del personale in servizio, così come disposto dall'art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, vada effettuata "al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare".

Va pure ricordato che sui vincoli al trattamento economico accessorio del personale degli Enti locali posti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, si è espressa in due distinte occasioni la Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 2/2013 e n. 26/2014. Con la prima, la Sezione nomofilattica enunciò il

seguente principio di diritto: "In coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro".

Nel secondo caso, la Sezione nomofilattica enunciò il seguente principio di indirizzo: "Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".

Si trattava, quindi, di una disposizione limitativa di carattere strutturale che imponeva un tetto complessivo invalicabile al trattamento accessorio erogabile dall'ente corrispondente agli importi impegnati nell'esercizio 2010. Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che tale disposizione è "*di stretta interpretazione" nel senso che non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni, in quanto "la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico" (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011 e questa Sezione nn. 285/2011/PAR, n. 513/2012/PAR ed 583/2012/PAR), a parte i casi eccezionali nei quali le risorse destinate al trattamento accessorio possano considerarsi per così dire "sterilizzate", cioè che possono affluire al Fondo senza violare i vincoli di cui all'articolo 9, comma 2 bis. (vedi sempre la citata deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/CONTR/2011 e le deliberazioni di questa Sezione nn. 280, 325 e 437/2012/PAR)".*

3.Tali principi devono essere qui ribaditi, anche se la Sezione non può esimersi dal rilevare, pur nella complessiva invarianza di finalità e metodo, alcune differenze di carattere testuale contenute nella norma contenuta nel citato comma 236 rispetto all'analoga previsione vincolistica contemplata dall'art. 9 comma 2-bis del D.L n. 78/2010. Nel suo nucleo centrale, il comma 236 (analogamente al comma 2-bis) pone un limite alle

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, stabilendo che, a decorrere dal 1º gennaio 2016, il suo ammontare complessivo non può superare il corrispondente importo "determinato" per l'anno 2015. Al pari del comma 2-bis, precisa altresì che detto ammontare è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, aggiungendo, per inciso, che occorre tener conto anche del personale "assumibile" ai sensi della normativa vigente.

A differenza del comma 2-bis, non viene riproposto il periodo finale, che rendeva permanenti gli effetti delle riduzioni di risorse operate in conseguenza della contrazione del personale in servizio: ciò in quanto il nuovo tetto di spesa è posto in funzione della prevista adozione, entro il 2016, dei decreti legislativi di riordino, ai sensi degli artt. 11 e 17 della legge n. 124/2015, della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la quale andrà a ridefinire, tra l'altro, anche le modalità di attribuzione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dirigente nonché i sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dal restante personale.

In termini generali, gli aspetti innovativi della nuova formulazione che meritano considerazione sono almeno tre:

1) l'introduzione di due "precondizioni", l'una, data dal tempo necessario all'adozione dei decreti legislativi attuativi della

riforma in materia di personale della Pubblica amministrazione, l'altra, da sopraggiunte esigenze di finanza pubblica;

2) l'inserimento dell'inciso "tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

3) l'assenza del periodo finale, introdotto dal comma 456 della legge n. 147/2013 per consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio.

Considerati nel loro insieme, i tre elementi innovativi presenti nel disposto normativo del comma 236 esprimono l'intenzione di "prorogare" provvisoriamente l'operatività del precedente sistema vincolistico in attesa della preannunciata riforma del settore.

Una volta sottolineata l'identità di *ratio* con la normativa vincolistica precedente, vengono qui in rilievo i profili che assumono specifico risalto ai fini del quesito di che trattasi.

3.1 Il primo elemento di novità è rappresentato dall'estensione temporale del blocco: la legge di stabilità 2016 non prevede infatti un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010.

La novella fissa l'entità massima della spesa per il trattamento accessorio del personale che non potrà, quindi, superare l'importo fissato per il 2015, a cui dovranno fare riferimento tutti i Fondi degli anni successivi. Al riguardo, la Sezione ritiene di aderire alla prospettazione secondo cui "*Tale regola deve ovviamente ritenersi di portata generale nel senso che essa*

include tanto le risorse di bilancio imputate al fondo dai comuni con personale dirigenziale, quanto le risorse stanziate a bilancio per pagare le indennità dovute dai titolari di posizioni organizzative dai comuni privi di personale dirigenziale, essendo entrambe risorse aventi le medesime caratteristiche e destinazione essendo volte a far fronte alla spesa per il trattamento accessorio del personale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 62/2016).

Per quanto attiene l'applicabilità della riduzione anche agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, il Collegio richiama la propria precedente giurisprudenza e, dopo aver sottolineato l'assimilazione delle spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 (Sez. Autonomie Deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG), evidenzia in particolare "*il valore generale della disposizione dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, precisando che essa "pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato*" (Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 134/2016; in senso conforme Corte dei conti Liguria sez. contr.,

n. 66/2016).

3.2 L'altro elemento di novità fornito dalla norma in esame è dato dal fatto che nel conteggio del personale in servizio è possibile includere anche i dipendenti assumibili ai sensi della normativa vigente. La disposizione in rassegna infatti contiene un innovativo inciso finale che fa riferimento alla necessità di tenere "*conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".*

Circa il concetto di "personale assumibile", la Sezione ritiene di evidenziare la necessaria –ai fini del computo - valutazione della facoltà assunzionale astrattamente prevista per l'ente, calcolando il possibile turnover concesso dalla stessa Legge di stabilità 2016 (Cfr. Corte dei Conti sez. Reg. Lombardia, n. 123/2016). Al riguardo, occorre quindi sottolineare che il Legislatore "lungi dall'introdurre un meccanismo di adeguamento automatico e proporzionale- corrispondente ma di senso opposto – delle risorse in argomento in caso di personale in servizio, ha invece inteso prevedere un correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi per la contrattazione decentrata per il caso in cui, a fronte di una riduzione del personale, si registri anche l'assunzione di altro personale nei limiti del turnover consentito dalla normativa vigente" (Sezione regionale di controllo della Liguria , n. 73/2016).

4. La Sezione conclusivamente, nel ribadire *che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più*

da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato" (delibera n. 154/2011/PAR), e che è presente nell'ordinamento "*un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato*" (Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo, n. 134/2016), sottolinea, sulla base delle considerazioni che precedono, la precettività del vincolo anche nei confronti delle *spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000, le quali non solo devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010*" (Sezione Autonomie 14/2016), ma anche quindi rispettare il vincolo dell'art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia di Rovigo.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 novembre 2016.

Il Magistrato relatore | Il Presidente f.f., relatore

F.to Dott. Tiziano Tessaro | F.to Dott. Giampiero Pizziconi

Depositato in Segreteria il 29 novembre 2016.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese